SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

7º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(2524) ***Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 6
BONAVITA *(Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 2

DL 0375

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524) ***Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria».

Prego il senatore Bonavita di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BONAVITA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge persegue l'obiettivo fondamentale di continuare il processo di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario con riferimento a quelle parti non comprese, per la loro specificità, nelle materie oggetto delle deleghe legislative contenute nella legge n. 662 del 1996 e non direttamente collegate alla finanziaria 1997.

Il provvedimento si divide in due capi: il primo si riferisce a disposizioni in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette quali registro, bollo, imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo del gas metano a carico di utenze esenti, tasse automobilistiche erariali e regionali; il secondo capo contiene norme per rendere più agibile ed efficiente l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento e riscossione.

In particolare, l'articolo 1 tratta dei dividendi distribuiti da società non residenti ed appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. Con questa norma si tende a delegificare l'intervento di integrazione dell'elenco di imposte che sono riconosciute come sostitutive delle impose da versare nel nostro paese. In pratica, anche con l'agganciamento dell'Unione europea a Finlandia, Svezia e Austria, si dà possibilità al Governo di integrare l'elenco delle imposte che le società sono tenute a versare nel paese dove sono residenti le società «madri» senza necessità di un intervento legislativo, ma con un decreto del Ministro delle finanze.

L'articolo 2 contiene disposizioni interpretative con riferimento alla formazione del reddito imponibile nelle zone colpite da calamità naturali, e riguarda l'area flegrea di Pozzuoli. Si chiarisce che i contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito del bradisisma verificatosi in quest'area nel 1983 non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) attribuendo ai comuni il potere di effettuare i controlli sulle dichiarazioni ICI per l'anno 1993 (questi controlli, in base alla normativa vigente, devono essere effettuati dallo Stato). Il comune effettua tali controlli negli stessi termini di decadenza quinquennali attualmente previsti per l'Amministrazione finanziaria, ovvero entro il 31 dicembre 1998. Restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria gli adempimenti riguardanti la richiesta all'ufficio tecnico erariale dell'attribuzione della rendita catastale relativa ai fabbricati per i quali è stata indicata una rendita presunta e per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale. Al comma 3 vengono stabilite le modalità di riscossione delle somme da parte dei comuni, di ripartizione e di rimborso ai contribuenti con diritto alla restituzione a carico dello Stato, e viene stabilito un intervento, mediante decreto, del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno per stabilire i termini e le modalità di tali adempimenti.

L'articolo 4 riguarda norme in materia di imposta sul valore aggiunto: viene unificato il regime di imponibilità delle cessioni gratuite di beni, a prescindere dal costo unitario del bene ceduto, eliminando il limite di 50.000 lire, e si escludono dall'imposizione anche le cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, sempre indipendentemente dal loro valore. Qui si presenta un problema sul quale vorrei un chiarimento dal Governo. Infatti queste disposizioni sono contenute anche nella delega di cui all'articolo 3, comma 66, della legge n. 662 del 1996; quindi, per questa parte il provvedimento sembra anticipare parzialmente alcune normative inerenti al contenuto degli emanandi decreti legislativi. Occorrerebbe dunque sapere dal Governo se esistono intrecci e sovrapposizioni tra le normative che sono già state demandate al Governo e la delega conferita in sede di approvazione della legge finanziaria.

Sempre l'articolo 4 ricomprende tra le operazioni esenti da IVA anche le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza detrarre la relativa imposta. Qui vi è tutta una problematica, con il passaggio dal campo delle operazioni escluse a quello delle operazioni esenti che presenta riflessi sulla detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni. Viene stabilito anche il criterio del *pro rata* in modo da sterilizzare l'effetto sulla detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e le importazioni. Si intende in questo modo realizzare un obiettivo di razionalizzazione e semplificazione, in quanto si eliminano gli adempimenti formali di fatturazione e di registrazione delle cessioni gratuite non rientranti nell'attività di impresa, a condizione che non sia stata detratta l'imposta assolta per rivalsa in caso di importazione. Vi sono poi disposizioni che riformulano la normativa esistente al fine di un adeguamento del nostro paese alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva sull'IVA per determinare anche il campo dei soggetti passivi che sono autorizzati alla detrazione *pro quota* dell'imposta assolta per acquisti di beni immobili effettuati in comunione o in comproprietà con soggetti non passivi.

L'articolo 5 sostituisce, nel testo del comma 1-*bis* dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «principale», con l'altra «proporzionale», chiarendo che il termine di decadenza di cui al medesimo articolo 76 decorre da quando viene richiesta l'imposta proporzionale in tutte le ipotesi in cui tale imposta proporzionale non è stata percepita al momento della registrazione.

Con l'articolo 6 vengono unificate le modalità di pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze relative a mandati, ordinativi e vaglia del Tesoro ed altri titoli di Stato. Si dispone altresì la non applicazione dell'imposta con riferimento agli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi. Per quanto riguarda poi la tassazione delle comunicazioni concernenti i depositi di titoli, si precisa che l'imposta si rende applicabile anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle banche. Tutto questo si riferisce ai titoli che hanno una risultanza elettronica e che comunque sono depositati presso le banche stesse. Si reintroduce poi parzialmente l'esenzione per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali.

Al comma 3 dell'articolo 6 si reintroduce parzialmente l'esenzione per le ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali che era stata eliminata con la manovra aggiuntiva di completamento della finanziaria per il 1997, stabilendo che sono esenti da imposta di bollo sostitutiva in quanto l'Ente poste provvede alla corresponsione dell'imposta in misura forfetaria. Inoltre, viene espressamente previsto l'esonero dall'imposta di bollo per i conti correnti postali intestati alle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 7 si riferisce al trattamento tributario su talune operazioni di credito e in particolare elimina il regime agevolativo per le operazioni di credito, con riferimento alle cooperative.

L'articolo 8 si riferisce all'imposta sostitutiva della addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano. Si chiarisce che, in relazione ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 kilowatt, l'imposta sostitutiva non è dovuta. Si precisa anche che non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

L'articolo 9 si riferisce alla riscossione di tasse automobilistiche e recupera in parte i contenuti di una delega che fu conferita al Governo con la legge n. 549 del 1995 e che non è stata esercitata. Vi è un lungo elenco di casi di interruzione dell'obbligo tributario, per esempio con riferimento alle situazioni in cui per caso fortuito o forza maggiore si perda il possesso del veicolo o dell'autoscafo.

Al comma 2 dello stesso articolo 9 è prevista la correzione di un disallineamento rispetto alla normativa comunitaria per quanto riguarda le tasse automobilistiche applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Credo che questa materia possa essere più specificamente esaminata in sede di discussione dei singoli articoli e di eventuali emendamenti che vengano proposti.

L'articolo 10, con il quale si entra nel capo II del disegno di legge, si riferisce agli studi di settore. Praticamente con questo articolo vengono sistematizzate normative precedentemente adottate con vari provvedimenti, soprattutto relativi a leggi finanziarie o a manovre finanziarie. Viene inoltre data applicazione al protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro delle finanze e le organizzazioni di categoria nel 1996, e si stabilisce quando potrà intervenire o non intervenire l'accertamento e in che misura vi dovrà essere variazione rispetto ai parametri stabiliti di accertamento, che vengono demandati al Ministro il quale dovrà instaurare un concerto con le organizzazioni di categoria. Tutta questa è materia che viene sollecitata dalle categorie, affinchè, con l'applicazione degli accordi fatti e degli studi di settore, si possa determinare un accertamento più veloce e di tipo induttivo.

L'articolo 11 tratta di norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte. Viene stabilita la sospensione della riscossione del tributo a favore di tutte quelle persone che sono state danneggiate dalla condotta illecita dei propri consulenti (commercialisti, fiscalisti e quant'altro); in particolare, si stabiliscono agevolazioni nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistano comprovate difficoltà di ordine economico e, anche tenendo conto della grandezza degli importi che devono essere versati da questi contribuenti, si introduce un regime agevolativo per venire incontro alle difficoltà che si hanno nel corrispondere l'importo del tributo dovuto.

Con l'articolo 13, concernente interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali, vengono estese appunto ai rapporti di credito e debito relativi ai tributi dei comuni e delle province le disposizioni concernenti la misura degli interessi previsti dai commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 con riferimento ai tributi erariali.

L'articolo 14 tratta della efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si conferma la possibilità per i contribuenti di provvedere al pagamento, alla relativa scadenza, delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della legge n. 413 del 1991 prima dell'inizio della azione esecutiva: in questo caso si considera legittimamente avvenuta la definizione delle situazioni e pendenze tributarie.

Con l'articolo 18 si entra in una ampia normativa per quanto concerne il trasferimento di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nel cui territorio sono ubicati, degli alloggi e relative pertinenze di proprietà attualmente dello Stato; in questo caso si stabilisce che il trasferimento viene effettuato con la caratteristica che le operazioni di trascrizione e voltura catastale vanno esenti da imposte. Si tratta di una normativa volta a rendere più facile e meno costosa per gli enti locali l'acquisizione e il trasferimento di beni oggi di proprietà dello Stato.

L'articolo 19 concerne disposizioni in materia di società cooperative. In particolare viene introdotta una norma interpretativa finalizzata a chiarire che le società cooperative e i loro consorzi possono, senza decadere dai benefici fiscali, utilizzare le riserve per coprire eventuali perdi-

te; esse però hanno un vincolo: che devono reintegrare le riserve stesse prima di poter effettuare la distribuzione degli utili.

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e prevede la possibilità di dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, tramite specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale, anche in deroga alle attuali disposizioni. Questa è una norma che tende, naturalmente, a favorire i processi di privatizzazione nel comparto dei tabacchi. Faccio presente, infine, che la disposizione recata dall'articolo 20 riproduce una norma prevista nel disegno di legge di trasformazione dell'Azienda autonoma dei tabacchi in ente pubblico; ritengo quindi che il Governo dovrà chiarire in sede di replica l'orientamento in merito a tale disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bonavita per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO